



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL, nel prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto di ANPAL;

VISTO Regolamento di organizzazione di ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede l'Accordo di Partenariato, approvato con decisione della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all'interno del quale sono stabilite le linee

strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, successivamente modificato con Decisioni della Commissione europea C(2017)8929 del 18/12/2017, C(2018)9099 del 19/12/2018 e con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata con successive Decisioni C(2017) 8928 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14.4.2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON IOG”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, successivamente modificata con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14.4.2020;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati;

VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare (anche solo POC, nel prosieguo) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO 2014-2020), finalizzato in particolare al supporto del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego (OT 8):

- dei processi di attuazione legati alla transizione scuola-lavoro (OT10);
- dei processi di miglioramento della governance multi-livello (OT11);
- delle misure di incentivazione dell'occupazione per le Regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di Bilancio (OT8);

CONSIDERATO che anche la governance e la responsabilità dell'attuazione del Programma è affidata ad ANPAL, secondo procedure di gestione e controllo coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni del Regolamento CE n. 1303/2013;

CONSIDERATO che la stessa Agenzia opera quale Autorità Capofila per il Fondo Sociale Europeo in Italia, con funzioni principalmente di coordinamento e supporto esterno all'azione della Autorità titolari dei programmi operativi regionali e dei programmi operativi nazionali sopra indicati, funzione normalmente esplicantesi attraverso studi, approfondimenti tecnici specifici, interfaccia tecnici con i servizi della Commissione o altre Autorità del sistema FSE, riunioni ed incontri tecnici e strategici sia bilaterali che multilaterali;

CONSIDERATO che, in particolare con riferimento ai PON SPAO e IOG, in qualità di Autorità di Gestione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità e l'articolazione del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare, oltre alla composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi ed la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo, la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, così come la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in funzione della massimizzazione dell'efficacia degli interventi nel contesto delle situazioni di crisi sociale ed economica generate dalla diffusione della pandemia da Covid-19, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che a questo effetto Anpal già dispone di servizio di assistenza tecnica traente causa dall'adesione a Convenzione Consip (Lotto n. 9), avente appunto ad oggetto lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale da prestarsi in favore delle Autorità di Gestione e di Certificazione dei programmi operativi della corrente programmazione comunitaria,

CONSIDERATO che tale servizio risulta in particolare rivolto, come detto, a sostenere le generali funzioni di governance, programmazione e monitoraggio dei Programmi a titolarità di Anpal, mentre a mezzo di separata procedura di gara la stessa Anpal ha provveduto all'approvvigionamento (giusta contratto del 23/07/2019, CIG 7654022AC2) di distinto servizio di assistenza tecnica e gestionale, integrativo e complementare rispetto a quello acquisito in ambito Consip, destinare in particolare - senza sovrapposizione rispetto a quest'ultimo - agli oneri di attuazione e controllo relativi a specifici interventi dalla medesima Agenzia posti in essere (con esclusione, quindi, delle generali funzioni di governance dei Programmi suindicati);

CONSIDERATO che il suddetto contratto del 23/07/2019, CIG 7654022AC2, è previsto pervenire a conclusione in data 24/10/2020, mentre le esigenze di supporto servite dal medesimo tuttora permangono ed anzi, in ragione della diffusione della pandemia da Covid-19, le stesse esigenze hanno acquistato speciale consistenze e rilevanza;

CONSIDERATO che la notevole dinamicità registrata, come noto, dal contesto regolamentare e programmatico di settore in costanza della detta pandemia non ha consentito di definire, prima d'ora, il perimetro e le caratteristiche specifiche del nuovo fabbisogno e quindi di avviare con maggiore anticipo nuova procedura di gara per la selezione di nuovo fornitore;

RITENUTA quindi ora necessario provvedere, attraverso gara autonoma, in ordine all'approvvigionamento di servizio integrativo suindicato, rivolto come detto, in primo luogo, a supportare l'Agenzia in relazione ai compiti di attuazione e controllo in capo alla medesima con riferimento a specifici interventi dalla stessa posti in essere (di nuovo con esclusione, quindi, delle generali funzioni di governance dei programmi di cui trattasi);

RITENUTO ugualmente necessario ed urgente acquisire adeguato servizio di supporto tecnico tanto con riferimento all'attuazione del POC, come con riferimento allo svolgimento

dei compiti, in capo alla scrivente Agenzia, quale Autorità capofila per il FSE in Italia, secondo le linee e nella misura meglio precisata nel documento di progettazione (ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016) unito alla presente determina, adeguatamente conformato per assolvere alle nuove esigenze scaturite dalla diffusione della pandemia da Covid-19;

RITENUTO che la relazione di stretta integrazione funzionale che corre fra il processo di attuazione e controllo del PON SPAO ed il correlato processo da svolgersi nell'ambito del POC richieda - per ragioni tanto di efficacia realizzativa complessiva, come di efficiente allocazione delle risorse - che in ordine agli stessi sia acquisito un servizio di assistenza tecnica e gestionale unico, non suddiviso quindi in lotti funzionali separati;

RITENUTO analogamente necessario acquisire all'interno di un'unica operazione (di nuovo, quindi, senza suddivisione in lotti distinti) anche il supporto in favore dei compiti in capo all'Agenzia in quanto Autorità di coordinamento nazionale per il FSE, stante il ruolo centrale assolto, appunto nel sistema FSE di riferimento, dall'AdG dei PON a titolarità di Anpal, nonché dagli Organismi intermedi dei PON medesimi;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire con ragionevole urgenza i servizi di cui sopra, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 21 - commi 6 e 9, in particolare - e 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli atti di indizione e disciplina della procedura a questo fine predisposti (previo svolgimento della progettazione preliminare a ciò propedeutica) ed in particolare il capitolato descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, i quali tutti, unitamente al già citato progetto, vengono allegati alla presente determina per costituirne parte integrante;

RITENUTO altresì necessario stabilire una minima soglia di partecipazione alla procedura basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui pregressi volumi di fatturato / ricavi conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità dell'intervento, nonché della eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge - potranno gravare sull'Operatore affidatario;

RITENUTA quindi la conformità dei sopra citati atti predisposti alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale dei medesimi alle esigenze della scrivente Agenzia;

CONSIDERATA la disponibilità sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236 (e successive modifiche ed integrazioni), a titolarità di ANPAL, di risorse destinabili, per oggetto e funzione, al finanziamento dell'operazione contrattuale sopra prospettata come da conferma di prenotazione della Divisione 1 del 9 ottobre 2020;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Gli atti di gara in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati ed adottati. Lo scrivente Ufficio provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati - allo svolgimento di una procedura di gara aperta per la scelta del contraente al quale affidare i servizi di cui in premessa.

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la Dr.ssa Antonella De Biase.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta, complessivamente pari ad € 909.290,4, di cui € 163.970,4 a titolo di IVA, come da Progetto allegato, verrà posta a carico delle risorse del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236, conto di bilancio Anpal 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche" - anno 2021.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)